



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923

C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Originale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 21/02/2018

Oggetto: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 30/03/2001 N. 165 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNUALITÀ 2018 - AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno 2018 addì 21 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze alle ore 09.45.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:		Presenti:
MONTISCI Roberto	Sindaco	Si
MELIS Ercole	Vice Sindaco	Si
TUVERI Giuseppe	Assessore	Si
IBBA Simona	Assessore	Si
CADDEO Andrea	Assessore	Si

Assiste all'adunanza la Dr.ssa CORDA Cristina nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Oggetto: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 30/03/2001 N. 165 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNUALITÀ 2018 - AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1^a comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 89, comma 5, del TUEL 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso testo unico, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91, 2^a comma, del D. Lgs 267/2000, che riprende, per gli Enti Locali, le disposizioni dell'art. 39 della L. 449/97 sopraccitate;
- l'art. 19 comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 557 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 co. 1., il quale prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9;
- l'art.6, commi 4, 4 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della L. 27.12.1997 n° 449 e ss.mm.;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs 165/2001, il quale stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 10.04.1991 n.125 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro”;

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo 6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 236 del 27/12/2011, avente ad oggetto: “Ridefinizione della struttura dell'ente - modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e riapprovazione”, come rettificata con successiva deliberazione n. 6 del 20/01/2012;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la delibera G.C. n. 124 del 06/07/2011, con la quale si è proceduto alla ricognizione dei part-time concessi al personale dipendente, al fine di accertare la compatibilità delle intervenute trasformazioni e dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con le esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici;

PRECISATO che le assunzioni devono essere programmate nel rispetto dei limiti in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale del quadro normativo allora vigente, e precisamente:

- tetto di spesa del personale, consistente, per gli enti assoggettati al patto di stabilità interno, nell'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale da attuarsi mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con “azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia” rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle



spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile... (art. 1, comma 557 e 557-bis, l.n. 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010), computando in tale aggregato anche la spesa sostenuta per le tipologie di rapporti di lavoro indicate nel comma 557-bis (collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione di lavoro, incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego); fermo restando, nell'ipotesi di mancato adempimento del predetto obbligo, l'assoggettamento alla sanzione prevista nel comma 557-ter costituita dal divieto di assunzione di nuovo personale;

- limiti alle assunzioni imposti dall'art 76 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e succ. modificazioni;

ATTESO che i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, tra cui rientra quello di Sardara, sono assoggettati ai vincoli dettati dal patto di stabilità a partire dal 1° gennaio 2013, per cui le regole per le assunzioni dettate per le amministrazioni soggette al patto si applicano a partire da tale anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114 (pubblicato sulla G.U. del 18 agosto 2014 ed entrato in vigore il 19/08/2014), sono state introdotte modificazioni alla disciplina in materia di assunzioni di personale, ed in particolare si prevede la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (triennio dinamico), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, con abrogazione della disposizione di cui all'articolo 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 sul rapporto di incidenza tra la spesa di personale e la spesa corrente ai fini della misurazione della nuova capacità assunzionale, stabilendo il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

VISTI i pronunciamenti della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 26/2015 e n. 27/2015;

DATO ATTO che, nonostante l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, l'art. 1, comma 557, lett. a), della l. 296/2006 impone comunque alle amministrazioni di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in maniera dinamica e progressiva (di anno in anno), facendo riferimento al dato degli impegni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", stabilisce che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario..... Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n.19 /SEZAUT/2015/QMIG in merito alla corretta interpretazione ed applicazione del contenuto dispositivo dell'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare n. 1/2015 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avente ad oggetto "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

EVIDENZIATO che in data 11.08.2016 è stata pubblicata sul portale "Mobilità.gov" la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot.42335 P_4.17.1.7.3 del 11.08.2016 avente ad oggetto "Assunzioni e mobilità regioni ed enti locali", con la quale si rende noto che in alcune regioni tra le quali la Regione Sardegna, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli Enti di Area Vasta da ricollocare, in applicazione del comma 234 dell'articolo unico della legge n.208/2015 sono ripristinate per gli enti locali che insistono sul loro territorio, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà assunzionali riferite alle annualità 2015/2016 e alle annualità anteriori al 2015;

CONSIDERATO che, con circolare n. 32 del 23 dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, rivolta alle PA in vista del bilancio di previsione 2016, il Ministro espone le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, avvertendo le pubbliche amministrazioni che "si ritiene utile raccomandare di voler ispirare comunque la propria azione a criteri volti principalmente al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi".



VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125 ed, in particolare, l'art. 4 comma 3 che integra l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, inserendo la seguente disposizione: "e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

VISTA la nota ANCI Sardegna avente ad oggetto: "Art. 4, comma 3, decreto legge n. 78/2015. Assunzioni a tempo indeterminato – facoltà di recupero delle quote di turn over inutilizzate."

OSSERVATO che per le annualità precedenti al 2014 dovrà farsi riferimento alle quote percentuali di turn over ammesse dalla legge nel tempo in vigore (in particolare, art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, e successive modifiche e integrazioni) [cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 32/2015];

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale da approvarsi è effettuata nei limiti della percentuale di spesa ammessa e computata in riferimento alle cessazioni degli anni precedenti, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 90/14 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).

VISTA la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 28 /SEZAUT/2015/QMIG - Adunanza del 14 settembre 2015;

VISTA, altresì, la delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 25/2017, nella quale si chiarisce che (...) *b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali; c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini" (...).*

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 1 commi 228, 234, 762 e 723 della legge di stabilità n. 208/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016; in particolare, l'art. 1 co. 228 prevede "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018."

VISTO l'art. 1, comma 479 lett. d) Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) secondo cui per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al ((90 per cento)) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO, con riferimento alle possibilità assunzionali previste dalle vigenti norme come sopra richiamate, che:

- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e – ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013 – "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni (...);

- ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa per il personale, deve farsi riferimento alla spesa complessiva delle cessazioni dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio con riferimento all'intero anno, senza che assumano rilevanza eventi che influiscono sulla consistenza quali/quantitativa della pianta organica del personale, quale la cessazione di un dipendente intervenuta in corso d'anno, in quanto occorre tener conto degli andamenti occupazionali e delle scelte gestionali "a regime" per l'intera annualità (Deliberazioni Sez. Reg.le Lombardia n. 1041/2010, Sez. Reg.le Umbria n. 15/2014/PAR del 27 marzo 2014 di conferma della precedente deliberazione n. 135/2013, Nota circolare DFP n. 11786/2011); così, la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato



a tempo indeterminato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

- l'art. 1, comma 47, della Legge 30.12.2004, n° 311, secondo cui in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;

VISTA la propria deliberazione n. 32 del 03/03/2017 avente a oggetto: "Ricognizione del personale in servizio ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 - Programma triennale del fabbisogno di personale anni 2017/2019 e piano annuale delle assunzioni anno 2017 - Rideterminazione della dotazione organica.";

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»

DATO ATTO che occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, e da ultimo il Decreto legge 50/2017 che prevedono:

- *Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*

- *cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;*

- *cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25%, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto per il triennio 2017-2019 (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017);*

- *cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto, 25% in assenza di questo requisito;*

- *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*

RILEVATO in particolare che l'art. 16 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di maggior favore per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge di Stabilità 2016; La capacità assunzionale sale per il solo 2016 al 100% nei comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;



DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della suddetta legge n.208/2015 le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734;

DATO ATTO che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto, come attestato in atti dal responsabile del Settore Finanziario relativamente ai parametri contabili:

- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (e pertanto non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6/8/2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'anno precedente) ed il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 sono improntati al medesimo risultato;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2017 e il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è improntato al medesimo risultato, ai sensi del comma 707 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- ha rispettato la riduzione della spesa di personale ex art. 1, comma 557 e segg. della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, così come rilevato nel Conto consuntivo agli atti del Servizio Finanziario;
- non versa, attualmente, in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;
- rispetta il vincolo generale della spesa di personale, cioè l'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, al di sotto del valore medio della spesa del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater della legge n. 296/2006 (ex art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014), cioè il triennio 2011-2013, anche alla luce dell'interpretazione della deliberazione n. 27/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160 del 7.8.2016 sussiste il rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato e per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. [La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016];
- rispetta il saldo previsto dall'articolo 1, comma 710, della legge 208/2015 (Art. 1, comma 723, lett. e) L. 208/2015) [Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732] e dalla legge di stabilità per il 2017 (n. 232/2016, comma 475) per il saldo tra entrate finali e spese finali dal 2017;
- rispetta il termine per la trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015; art. 1, c. 470 legge n. 232/2016);
- non ricorre il mancato conseguimento del saldo ai sensi dell'art. 1 c. 476, legge n. 232/2016 [a partire dall'anno 2018 se inferiore al 3% delle entrate finali la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato];

DATO ATTO che costituisce condizione di procedibilità delle assunzioni programmate la trasmissione delle informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 co. 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

ATTESO che l'ente:

- ha approvato il Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006) con deliberazione G.C. n. 4 del 16/01/2017;
- si è adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- rispetta gli obblighi di certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009;
- presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/183 [abitanti al 31.12.2017: n. 4033 / dipendenti in servizio al 31.12.2017: 22] inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) per gli enti con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti (1 dipendente per 150 abitanti);



RILEVATO:

- che il vincolo di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014 per come modificato dal D.L. 78/2015 (tempi medi di pagamento) è venuto meno perché dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 272 del 22/12/2015;

- che il D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160 del 7.8.2016 all'art. 16 "comma 1" ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296, che prevedeva che gli Enti Locali dovevano provvedere "....ad una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"; con ciò venendo meno l'obbligo di riduzione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

CONSIDERATO che sulla base dell'attuale normativa, la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali è stata approvata per gli anni precedenti la rideterminazione e la ricognizione della dotazione organica, che prevede una consistenza complessiva del personale di n. 29 unità lavorative, suddivisa in posti coperti e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria, tuttavia necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali;

VISTE, in particolare, le variazioni della dotazione organica approvate con deliberazione G.C. n. 50 del 16/03/2012, nonché con deliberazione n. 74 del 03/07/2015;

VISTE le cessazioni verificatesi nel 2014 (n. 1 Cat. B1 "Esecutore nei servizi tecnici" e 1 Cat. B1/B4 "Esecutore Tecnico specializzato" presso il Settore tecnico-manutentivo; n. 1 Cat. C5 "Istruttore amministrativo presso il Settore Servizi Demografici);

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2014 si è proceduto alla copertura del posto di istruttore amministrativo cat C addetto al Servizio Anagrafe ed Elettorale con procedura di mobilità in entrata, mentre è divenuto vacante il posto di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C (Servizi Sociali);

VISTA e richiamata la normativa contenuta nel Decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 7-8-2012, che ha previsto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei propri organici al fine di assicurare, previa dichiarazione di eccedenza, una riduzione del costo complessivo del personale;

RIBADITO che la pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dagli uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzione;

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l'anno 2012 (L. 12 novembre 2011 n. 183) e in particolare l'art. 16, riscrivendo il contenuto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale, dettando le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre Amministrazioni, ovvero per la sua collocazione in disponibilità;

CHE, pertanto, l'Amministrazione è tenuta annualmente ad accertare, mediante procedimento espresso, l'assenza o la presenza di personale in esubero, comunicando le risultanze della verifica al Dipartimento della Funzione Pubblica;

DATO atto che, in difetto del predetto adempimento, la norma dispone il divieto di effettuare nuove assunzioni, ovvero di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza in relazione alla situazione finanziaria può essere rilevata mediante la verifica del rispetto dei vincoli di spesa del personale attualmente vigenti;

ATTESO che attualmente non vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza, né in relazione alle esigenze funzionali essendo le risorse umane impiegate indispensabili per assicurare lo svolgimento dei servizi di competenza comunale, né si rilevano in relazione alla situazione finanziaria, essendo l'ente in regola con il regime vincolistico sulle assunzioni relativo alle spese di personale imposto dalla normativa prima citata;

ACQUISITE, al riguardo, le attestazioni rilasciate, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Personale, dai Responsabili di Settore in merito all'assenza di eccedenze di unità nell'ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

TENUTO CONTO delle difficoltà operative evidenziate dai diversi settori nello svolgimento delle attività di competenza ed esaminata la loro funzionalità in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO delle cessazioni intervenute nell'anno 2016 (n. 1 istruttore tecnico/Geometra cat. C presso il settore tecnico e n. 1 operatore cat. A presso il settore Affari Generali) e nell'anno 2017 (n. 1 collaboratore amministrativo-terminalista cat. B3);



EVIDENZIATO che da una verifica dei fabbisogni dell'ente, sussiste la necessità di adeguare l'assetto organizzativo del personale in funzione delle mutate esigenze operative imposte dalle dinamiche di gestione dei servizi comunali in relazione alle funzioni istituzionali da svolgere, alle sopravvenute carenze di organico, ai carichi di lavoro e alle risorse finanziarie a disposizione;

RAVVISATA l'esigenza di assicurare adeguate competenze nella progettazione interna, nella trattazione delle pratiche urbanistiche e ambientali e nella repressione dell'abusivismo edilizio ed, inoltre, di dotarsi di una figura specialistica in funzione del potenziamento del punto di accesso alla rete dei servizi sociali comunali, tenuto conto:

- delle situazioni problematiche e di bisogno sociale dei cittadini e della complessità del contesto in cui opera la struttura del servizio sociale;
- delle esigenze di coordinamento con la programmazione a livello territoriale;
- dei processi lavorativi da gestire a fronte della crescente domanda di servizi alla persona, che richiedono azioni preordinate alla prevenzione e presa in carico delle situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale, con interventi immediati assolvibili solo da persone qualificate;

RITENUTO, pertanto, che è possibile inserire le previsioni per le seguenti assunzioni:

nel piano assunzioni per l'anno 2018:

- istruttore direttivo tecnico cat. D - n. 1 * (*assunzioni già programmate nel 2017 con procedura concorsuale in fase di espletamento)
- istruttore tecnico/geometra cat. C - n. 1*
- istruttore direttivo socio educativo "Assistente Sociale" cat. D - n. 1
- istruttore amministrativo cat. C - n. 1

nel piano assunzioni per l'anno 2019 non si prevedono assunzioni

nel piano assunzioni per l'anno 2020 non si prevedono assunzioni

DATO atto che la Dotazione Organica dell'Ente, dopo attenta valutazione delle esigenze organizzative e della funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti e ai programmi dell'attività amministrativa e a seguito delle variazioni intervenute in relazione ai trasferimenti e pensionamenti, risulta quella riportata nell'allegato prospetto sub a);

VISTI gli articoli 30 e seguenti del citato decreto legislativo n.165/2001 in materia di mobilità e assunzioni nel pubblico impiego;

RICHIAMATA la disposizione di cui all'articolo 1, comma 47, della L.311/2004 a norma del quale "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

CONSTATATO che diverse sezioni regionali della Corte dei Conti si sono espresse in merito alla neutralità della mobilità rispetto alle disposizioni in materia di capacità assunzionale chiarendo che i limiti assunzionali non comprendono i trasferimenti per mobilità effettuati tra amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni;

VISTA la nota circolare Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1 dell'11/04/2005 emanata congiuntamente dal dipartimento della Funzione Pubblica e dal dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella quale si chiarisce espressamente che "...la comunicazione di cui all'articolo 34 bis citato non è necessaria ove l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina l'immissione di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un'amministrazione all'altra...";

RICHIAMATE in materia di assunzioni a tempo determinato la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1-quater del decreto legge n.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.160/2016;

DATO ATTO che, alla luce delle limitazioni dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009), il valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009 risultava pari ad € 176.097,50, ciò che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 2017-2019;

VISTO quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. "Job act";



ATTESO che il responsabile del Servizio di Polizia Municipale ha segnalato, come ogni anno, l'esigenza di poter disporre del supporto di altre unità operative per far fronte alle numerose esigenze che si manifestano nella stagione estiva, in cui si registrano diverse ricorrenze civili, religiose e culturali programmate, ed agli inizi della stagione termale, per le quali si rende necessario incrementare il servizio di vigilanza e il presidio sul territorio tenuto conto che risulta attualmente in servizio un solo Agente di Polizia Municipale;

RITENUTO dover prevedere il potenziamento dell'ufficio di Polizia Municipale per far fronte all'assolvimento dei compiti d'istituto nel periodo estivo, mediante l'assunzione di un agente a tempo determinato per 3 mesi, in rinforzo dei presidi fissi preposti alla viabilità sia nel centro urbano che nell'area termale, che richiedono un maggior controllo sul rispetto delle regole in materia di circolazione stradale;

RILEVATO che l'attuale capacità assunzionale dell'ente, da intendersi quale possibilità di ricoprire posti vacanti con l'immissione di risorse umane il cui costo non risulta già a carico della finanza pubblica complessiva, ovvero mediante assunzione dall'esterno (concorso pubblico o utilizzo di graduatorie vigenti), è determinata, in ragione delle cessazioni intervenute a decorrere dal 2014, nelle risultanze allegate alla presente sotto la lettera c);

VISTI:

– l'articolo 4, comma 4, del decreto legge n.101/2013, convertito dalla legge n.125/2013 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016;

- la legge di bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), che all'art. 1 co. 368 proroga al 31/12/2017 la validità delle graduatorie dei concorsi vigenti al 31/8/2013, data di entrata in vigore del DL 101/2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

– il decreto legge n.244/2016, convertito dalla legge n.19/2017, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, a norma del quale, il termine (prorogato fino al 31 dicembre 2017) dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 (1° settembre 2013), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è esteso alle graduatorie approvate successivamente alla richiamata data;

- la L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017, che all'art. 1, comma 1148, lett. a) e lett. h), proroga i termini di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

RILEVATO che ai sensi delle richiamate disposizioni di legge l'Amministrazione non detiene graduatorie in corso di validità conseguenti a concorsi indetti per la copertura di posizioni a tempo indeterminato nei profili professionali di cui è prevista l'assunzione nel triennio 2018/2020;

RISCONTRATO che nella deliberazione G.C. n. 32/2017, su apposita richiesta è stato previsto l'incremento della percentuale di tempo parziale del rapporto di lavoro del dipendente in servizio presso il settore Finanziario con il profilo di istruttore amministrativo/contabile cat. C, dal 69% all'83% (posto trasformato da tempo pieno a part time 69% con determinazione del responsabile di Settore n. 577/2008);

VISTA la successiva richiesta del 07/06/2017 (ns. prot. n.4715/2017) presentata dal medesimo dipendente a rettifica della precedente, finalizzata all'aumento orario del rapporto di lavoro part-time per complessive n. 32,50 ore settimanali;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale del suddetto dipendente part-time, in quanto rispondente alle attuali esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi comunali;

ACCERTATO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, è compatibile con i vincoli di spesa del personale fissati dalla vigente normativa e non è soggetto al limite imposto del turn over rispetto alle cessazioni dell'anno precedente, tanto più in quanto trattasi di personale a tempo parziale assunto a tempo pieno;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19 – comma 8 – della L. 448/2001 in data 20/02/2018, prot. 1687 acquisito agli atti;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Dato atto che in merito alla proposta programmazione del fabbisogno di personale è data informazione alle OO.SS. e alla RSU ai sensi dell'articolo 7, del CCNL 01/04/1999;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e art. 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso i pareri che si allegano:

- Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui interamente riportate e trascritte;

1) DI DARE ATTO per le motivazioni di cui in narrativa e sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dai Responsabili di Settore dell'Ente, che non sussistono condizioni di soprannumero di personale e non si rilevano eccedenze di personale, né in relazione alle esigenze funzionali né alla situazione finanziaria dell'Ente e, pertanto, l'ente non deve avviare nel 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

2) DI APPROVARE, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, per le motivazioni in premessa espresse, in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale di Sardara, nel rispetto della normativa vigente, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, così come schematicamente delineata nel prospetto riprodotto nell'allegato a) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, indicante le assunzioni che si intendono attivare nel periodo di riferimento mediante le modalità previste dall'ordinamento vigente, sulla base della capacità assunzionale determinata come da prospetto allegato c);

3) DI AGGIORNARE la consistenza della dotazione organica dell'ente, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera b) per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) DI PREVEDERE l'incremento della percentuale di tempo parziale del dipendente istruttore amministrativo/contabile cat. C in servizio presso il servizio Finanziario dal 69% al 90%;

5) DI DARE ATTO che risultano rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa in materia spesa di personale e che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'intervento relativo alle spese del personale del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;

6) DI DARE ATTO che, per l'effetto, deve intendersi aggiornato l'allegato b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

7) DI TRASMETTERE la presente delibera agli uffici comunali per gli adempimenti di gestione di rispettiva competenza;

8) DI RISERVARSI la possibilità di procedere alla variazione delle previsioni formalizzate con il presente provvedimento in funzione di sopraggiunte esigenze organizzative o in relazione a limitazioni o vincoli derivanti da disposizioni di legge in materia di personale;

9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alle RSU e alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 CCNL 1/4/1999 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;

- all'organo di revisione ai sensi dell'art. 19 co. 8 L. 448/2001;

- al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo quanto previsto dall'art.33, comma 1 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165, e succ. ii. e mm.

- **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Allegato a) delibera G.C. n. ____ del _____

PROGRAMMA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Profilo professionale	Categoria	N. posti	Costo annuo (inclusi oneri e Irap)	Procedura di accesso	Anno
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	1		Procedura concorsuale in atto	2018
Istruttore tecnico/geometra	C	1		Procedura concorsuale in atto	2018
Istruttore direttivo Socio Educativo "Assistente Sociale"	D1	1		Copertura del posto mediante mobilità in entrata art. 30 D.Lgs. n. 165-2001 / mobilità art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001; procedura concorsuale o utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni	2018
Istruttore amministrativo	C	1		Copertura del posto mediante mobilità in entrata art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 da enti soggetti a limiti assunzionali	2018
				Nessuna previsione	2019
				Nessuna previsione	2020

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Profilo professionale	Categoria	N. posti	Costo annuo (inclusi oneri e Irap)	Procedura di accesso	Settore di destinazione	Anno	Durata
Agente di Polizia Municipale		1		- Utilizzo delle graduatorie vigenti presso l'ente riferite a bandi per assunzioni a tempo indeterminato riguardanti la medesima categoria e profilo professionale - in subordine, utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato formate da altre amministrazioni; - in subordine, indizione di un nuovo concorso a tempo determinato	Servizio di Polizia Locale	2018	mesi 3



Allegato b) delibera G.C. n. ____ del _____

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
D3	Funzionario Tecnico	1	1	---
D3	Funzionario Amministrativo	1	1	---
D1	Istruttore direttivo contabile	1	1	---
D1	Tenente - Capo di Polizia locale	1	1	---
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	---	1
D1	Istruttore direttivo Socio Educativo "Assistente Sociale"	2	1	1
C	Istruttore amministrativo contabile	2	2	---
C	Istruttore Amministrativo	5	3	2
C	Agente di Polizia Municipale	2	1	1
C	Istruttore Tecnico	3	2	1
C	Istruttore Tecnico/Amministrativo	1	---	1
B3	Collaboratore Amministrativo -Collaboratore terminalista	3	3	---
B3	Collaboratore Tecnico – capo operaio	1	1	---
B3	Collaboratore Tecnico – operatore altamente specializzato elettricista; manutentore impianti tecnologici; operatore macchine operatrici complesse	1	1	---
B3	Collaboratore tecnico – operatore macchine operatrici complesse	1	1	---
B1	Esecutore Tecnico specializzato – giardiniere; vivaista; manutentore idraulico	1	1	---
B1	Esecutore nei servizi tecnici	2	2	---
	Totale	29	22	7



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 52**

Ufficio Proponente: **Ufficio Personale**

Oggetto: **RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 30/03/2001 N. 165 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNUALITÀ 2018 - AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/02/2018**

Il Responsabile del Settore

D.ssa Claudina Malloci



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
MONTISCI Roberto

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 23/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/03/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, diventerà esecutiva il **21/02/2018**

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina